



fisco e tributi

CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

numero 13 del 13 settembre 2018

NOTIZIE IN SINTESI

- ❖ Credito d'imposta spese di pubblicità (p. 2)
- ❖ Cessioni di carburante (p. 2)
- ❖ Split Payment: i chiarimenti dell'agenzia (p. 3)
- ❖ Liquidazione Iva di Gruppo e Gruppo Iva a confronto (p. 3)
- ❖ Studi di settore e parametri fiscali (p. 3)
- ❖ Task Free Shopping (p. 4)
- ❖ Fondo di garanzia Pmi (p. 4)

NEWS E INFORMATIVE

- ❖ Decreto Dignità, novità fiscali e decorrenza (p. 5)
- ❖ Ampliamento di utilizzo del modello F24 (p. 7)
- ❖ Indebite compensazioni: parte dal 29 ottobre la sospensione dei modelli f24 considerati a rischio (p. 8)
- ❖ Scheda carburante e obbligo di pagamento con strumenti tracciabili – le regole da seguire fino al 31.12.2018 e le novità 2019 (p. 9)
- ❖ Il rimborso dell'iva assolta in altri paesi europei (p. 10)

APPROFONDIMENTI

- ❖ Tx Free Shopping (p. 12)
- ❖ Credito d'imposta ricerca e sviluppo – i chiarimenti dell'agenzia (p. 13)
- ❖ Credito d'imposta per investimenti pubblicitari (p. 14)

SCADENZARIO

- ❖ Principali scadenze dal 16 settembre al 15 ottobre 2018 (p. 16)

Aderente a:



NOTIZIE IN SINTESI

2

CREDITO DI IMPOSTA SPESE DI PUBBLICITÀ

Pubblicato in Gazzetta ufficiale l'atteso decreto per fruire del credito di imposta sulle spese sostenute

A distanza di parecchi mesi dalle tempistiche previste dal Dipartimento per l'informazione e per l'editoria è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto per il riconoscimento degli incentivi fiscali relativi agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. Gli investimenti che danno diritto al credito d'imposta sono quelli che consistono nell'acquisto di spazi pubblicitari e di inserzioni: l'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti. L'istanza da presentare telematicamente è già disponibile sul sito web dell'Agenzia delle entrate ed è denominata "Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali" ma potrà essere spedita solo dal 22 settembre 2018.

D.P.C.M. n. 90 del 16/05/2018, G.U. n. 170 del 24/07/2018

CESSIONI DI CARBURANTE

Chiamenti sui nuovi obblighi in vigore dal 1° luglio 2018 sulle cessioni di carburante

L'associazione fra le società italiane per azioni ha pubblicato una corposa circolare a commento delle novità in vigore in tema di cessioni di carburante ed obblighi di emissione della fattura elettronica. Nello specifico, vengono riepilogate:

- la procedura di formazione, emissione, trasmissione, ricezione e conservazione della fattura elettronica;
- la documentazione necessaria al fine di autocertificare mediante la scheda carburante fino al 31 dicembre 2018 gli acquisti di carburante per autotrazione;
- le condizioni necessarie dal 1° luglio 2018 al fine di continuare a detrarre l'imposta sul valore aggiunto assolto sugli acquisti di carburanti e lubrificanti e a dedurre il costo di acquisto (comprese le norme sulla tracciabilità dei mezzi di pagamento relativi a tali acquisti).

Assonime, circolare n. 17, 06/07/2018

Aderente a:



SPLIT PAYMENT: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

L'Agenzia delle Entrate, con la C.M. 9/E/2018 è intervenuta sulla versione 2018 dello *split payment* derivante dall'intervento di modifica operato dall'art. 3, D.L. 148/2017. Gli orientamenti ufficiali riguardano principalmente gli aspetti concernenti i nuovi soggetti rientranti nello speciale regime e l'approfondimento di alcune fattispecie di applicabilità dello *split payment* quali le società fiduciarie e i consulenti tecnici di ufficio. Per l'individuazione di nuovi soggetti interessati, occorre fare riferimento agli elenchi pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 19.12.2017.

Agenzia delle entrate, Circolare ministeriale, n. 9/E/2018

LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO E GRUPPO IVA A CONFRONTO

Liquidazione Iva di gruppo e Gruppo Iva sono istituti alternativi che presentano caratteristiche e finalità differenti. Affinchè la scelta per la liquidazione Iva di gruppo sia efficace con riferimento all'anno 2018, l'opzione doveva essere esercitata nella dichiarazione Iva da presentare entro il 30.4.2018. Per la costituzione del Gruppo Iva, con effetto già dall'anno 2019, l'opzione deve essere esercitata mediante apposita dichiarazione telematica da trasmettere entro il 15.11.2018. Si evidenzia inoltre che la R.M. 10.7.2018, n. 54/E ha fornito chiarimenti sulle modalità di presentazione delle istanze di interpello di cui all'art. 70-ter, co. 5 e 6, D.P.R. 26.10.1972, n. 633, volte all'esclusione o all'inclusione di soggetti passivi d'imposta in un gruppo Iva.

Agenzia delle entrate, Risoluzione ministeriale, n. 54/E del 10.07.2018

STUDI DI SETTORE E PARAMETRI FISCALI

L'Agenzia delle Entrate con la circolare del 6.7.2018, n. 14 ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione degli studi di settore e dei parametri fiscali al periodo d'imposta 2017 (Modello Redditi 2018). La suddetta circolare prevede una serie di interventi correttivi agli studi di settore per le imprese minori in contabilità semplificata: in relazione al solo periodo d'imposta 2017, è stata inoltre elaborata un'apposita metodologia la quale prevede, accanto agli interventi correttivi, la partecipazione al calcolo delle stime del valore delle rimanenze finali di magazzino, in modo da garantire e recepire correttamente il passaggio dal regime contabile basato sul principio di competenza a quello basato sul principio di cassa. La Circolare illustra anche gli interventi, per la revisione congiunturale speciale, adottati per tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati e le integrazioni agli studi di settore riguardanti l'aggiornamento, dal periodo d'imposta 2017, delle analisi territoriali, a seguito dell'istituzione, modifica e ridenominazione di alcuni Comuni e dell'introduzione del nuovo assetto degli enti territoriali regionali della Sardegna.

Agenzia delle entrate, Circolare ministeriale, n. 14/E del 06.07.2018

Aderente a:



TAX FREE SHOPPING

Confermato dal 1° settembre 2018 l'obbligo di fatturazione elettronica

L'Agenzia delle dogane ha pubblicato sul proprio sito *web* un breve comunicato che conferma che dal 1° settembre 2018 è entrato in vigore l'obbligo di emissione della fattura elettronica per le vendite *tax free* ai viaggiatori residenti o domiciliati in Paesi extra UE. Chi vuole usufruire del rimborso/sgravio dell'imposta sul valore aggiunto assolta è pertanto invitato ad assicurarsi che il punto vendita emetta fattura elettronica. Tutte le informazioni sono disponibili al *link* <https://www.adm.gov.it/portale/o.t.e.l.l.o.-2.0>.

Agenzia delle dogane, comunicato, 31/08/2018

FONDO DI GARANZIA PMI

Operativo il portale per simulare il merito di credito delle piccole e medie imprese

È stato pubblicato al *link* <http://www.fondidigaranzia.it/servizi-online-per-le-imprese/portale-rating-per-le-imprese/> il portale *rating* per le imprese, tramite il quale è possibile effettuare simulazioni per verificare l'ammissibilità di un'impresa sulla base del nuovo modello di valutazione del Fondo di garanzia basato sulla probabilità di inadempimento oppure inserire i dati di uno o più bilanci di un'impresa che possono successivamente essere utilizzati da banche, Confidi e intermediari durante la compilazione di una richiesta di ammissione al Fondo. Le informazioni richieste e/o i punteggi assegnati alle variabili cambiano in base a 3 discriminanti: forma giuridica, regime di contabilità e settore economico. La procedura seleziona automaticamente le informazioni da fornire in base agli *input* ricevuti.

Ministero dello sviluppo economico, nota, 31/08/2018

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

Aderente a:



NEWS E INFORMATIVE

DECRETO DIGNITA': NOVITA' FISCALI E DECORRENZA

5

E' stata pubblicata sulla G.U. n. 186 dell'11 agosto 2018, la legge n. 96 del 9 agosto 2018 di conversione del D.L. n. 87/2018, noto come "Decreto dignità", il quale ha introdotto misure a contrasto del precariato, ma anche misure dal punto di vista fiscale, in vigore dal 14.07.2018.

Tra le misure a carattere fiscale introdotte dal suddetto decreto, si evidenziano le disposizioni in ambito di recupero dell'iper-ammortamento, del credito di imposta ricerca e sviluppo, dello spesometro e dello split payment.

IPER-AMMORTAMENTO

Per poter usufruire dell'agevolazione sui beni a elevato impatto tecnologico è oggi prevista una limitazione territoriale, i beni agevolabili devono infatti essere obbligatoriamente destinati a strutture produttive situate nel territorio italiano, aspetto che in precedenza non era stato oggetto di specifica regolamentazione. Inoltre è previsto che tale destinazione permanga per tutta la durata della fruizione della maggiorazione, prevedendo un recupero del beneficio ottenuto tramite iper-ammortamento nel caso in cui i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero (anche se appartenenti alla stessa impresa). Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati, per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi di imposta, senza applicazione di sanzioni o interessi. Occorre distinguere due modalità di dismissione:

- se il bene viene ceduto o trasferito all'estero, l'agevolazione viene meno con effetto retroattivo;
- al contrario, qualora il bene venga ceduto o trasferito nel territorio dello Stato, la nuova previsione non opera e quindi non vi è alcuna necessità di restituire il bonus, ma semplicemente l'impresa cessa di beneficiarne per le quote eventualmente residue.

Poiché il recupero dell'agevolazione avviene "nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione", significa che una volta completato l'ammortamento agevolato, anche se il bene risulta ancora in funzione, non vi sarà alcuna conseguenza nel caso di cessione o trasferimento del bene all'estero. Tale nuova previsione riguarda i soli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto, ossia il 14.07.2018. Si specifica infine che, tale previsione di restituzione del beneficio, non si applica qualora i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e possano quindi essere oggetto di temporaneo utilizzo anche al di fuori del territorio dello Stato; in caso di sostituzione dei beni alle condizioni previste dall'art.1, comma 35 e 36 L. 205/2017, ovvero il bene originario viene sostituito con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori e venga

Aderente a:



interconnesso. Tale disciplina che consente la sostituzione dei beni senza perdita del beneficio, viene quindi estesa anche alla fattispecie di delocalizzazione dei beni agevolati.

CREDITO IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

Con l'art. 3 del DL n. 145/2013, viene riconosciuto un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. Nello specifico, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. d), le spese per le quali è possibile fruire del credito d'imposta sono quelle relative a competenze tecniche e privative industriali, relative ad un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale. Con l'art. 8 del cd. Decreto dignità viene previsto che non sono ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto dei beni immateriali di cui alla lett d) citata, i quali derivino da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Tale novità ha carattere retroattivo, risulta quindi applicabile dal periodo di imposta in corso al 14.07.2018, pertanto dal 2018. Inoltre, sempre l'art. 8 del citato Decreto dignità prevede che, i costi per l'acquisto dei suddetti beni immateriali rilevano ai fini del credito d'imposta solo se tali beni sono direttamente ed esclusivamente utilizzati nello svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili ai fini dell'ottenimento del beneficio.

SPESOMETRO

Con riferimento allo spesometro, di cui all'art. 21 del DL. N. 78/2010, il cd. Decreto dignità all'art. 11 comma 1, prevede che l'invio relativo al terzo trimestre 2018 va effettuato entro il 28.02.2019, anziché entro il 30.11.2018. Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 21, D.L. 78/2010, la periodicità di invio dei dati era trimestrale e, per il 2017, il DL. 193/2016 aveva disposto transitoriamente un invio aggregato semestrale; il DL. 148/2017, confermando la periodicità trimestrale, ha introdotto a regime la facoltà di invio semestrale. Pertanto dal 2018, i contribuenti hanno la possibilità di scegliere indifferentemente tra la periodicità trimestrale o semestrale.

L'art. 11 comma 2 del Decreto dignità citato, per i soggetti che optano per l'invio semestrale, specifica che i dati, di cui al primo semestre, andranno inviati entro il 30.09 ed i dati, di cui al secondo semestre, andranno inviati entro il 28.02.

Pertanto per l'esercizio 2018 si riporta il calendario della suddetta scadenza:

Spesometro	Date
Primo trimestre 2018	31.05.2018
Secondo trimestre 2018	
Primo semestre 2018	01.10.2018

Aderente a:



Terzo trimestre 2018	28.02.2019
Quarto trimestre 2018	
Secondo semestre 2018	

SPLIT PAYMENT

Per quanto attiene lo split payment, l'art. 12, comma 1 del cd. Decreto dignità introduce il nuovo comma 1-sexies all'art. 17-ter del DPR n. 633/72, il quale prevede che lo split payment non trova applicazione ai compensi relativi a prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di acconto/imposta, di cui all'art. 25 DPR 600/73. Tale nuova disposizione pertanto prevede l'esonero dallo split payment per le fatture emessa da parte dei lavoratori autonomi. Anche tale novità è applicabile alle fatture emesse in seguito al 14.07.2018. Per le fatture emesse sino al 14.07.2018, lo split payment continua ad applicarsi, anorchè in tale data non sia stato effettuato il pagamento della fattura.

AMPLIAMENTO DI UTILIZZO DEL MODELLO F24

Due provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, del 26.06.2018 e del 09.07.2018, hanno esteso l'utilizzo del modello F24 anche per il versamento di somme derivanti da avvisi di liquidazione, atti di contestazione e irrogazione sanzioni inerenti al servizio ipotecario e per il versamento delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria. Nel primo caso, in attuazione di quanto disposto dal DM dell'8.11.2011, come specificato dall'art. 1 del provvedimento del 26 giugno, si tratta dell'estensione dell'utilizzo del modello in commento al versamento dell'imposta ipotecaria, di bollo, delle tasse ipotecarie, delle sanzioni amministrative tributarie e delle spese di notifica, scaturenti dalla notifica di avvisi di liquidazione, di atti di contestazione e irrogazione sanzioni, correlati all'esecuzione di operazioni inerenti al servizio ipotecario, purchè siano prodotti successivamente alla data del primo luglio di quest'anno. Il suddetto provvedimento specifica altresì che è vietato l'utilizzo in compensazione delle somme sopra indicate, qualora il contribuente dovesse risultarne a credito.

Il successivo provvedimento del 09.07.2018, sempre sul tema di utilizzo del modello F24, ha esteso il suo impiego anche per l'assolvimento delle imposte e relativi interessi, sanzioni e accessori, richiesti dagli uffici dell'Agenzia delle entrate in relazione alla registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria, in materia di controversie civili, anorchè definiscano in modo parziale il giudizio dei decreti ingiuntivi esecutivi, dei provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali nonché delle sentenze che dichiarano efficaci, nello Stato, sentenze straniere. Viene inoltre stabilito che il modello F24 deve essere utilizzato con riferimento agli atti dell'autorità giudiziaria emessi dal 23 luglio 2018. Mentre per gli atti emessi prima del 23 luglio, deve

Aderente a:



essere utilizzato il modello F23, transitoriamente fino al 31 dicembre di quest'anno, potranno essere utilizzati sia il predetto modello F23 che il modello F24.

INDEBITE COMPENSAZIONI: PARTE DAL 29 OTTOBRE LA SOSPENSIONE DEI MODELLI F24 CONSIDERATI A RISCHIO

Con la Legge di Bilancio per l'anno 2018 (L. 205/2017), allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d'imposta, il Legislatore ha introdotto un nuovo 49-ter all'articolo 37, DL. 223/2006, il quale permette all'Agenzia delle Entrate di sospendere, fino a un periodo massimo di 30 giorni, l'esecuzione dei modelli di pagamento F24 che contengono compensazioni che presentano profili di rischio. Ai fini dell'applicazione di tale norma si attendeva un provvedimento direttoriale che doveva definire i criteri e le modalità con le quali procedere alla richiamata sospensione dei modelli di pagamento. Con il Provvedimento direttoriale n. 195385/2018 del 28.08.2018, l'Agenzia delle Entrate comunica l'avvio di tale previsione a decorrere dal prossimo 29.10.2019, precisando i criteri e le modalità di attuazione della procedura di sospensione.

I criteri per la selezione dei modelli F24 con profili di rischio, risultano i seguenti:

- tipologia di debiti pagati;
- tipologia dei crediti compensati;
- coerenza dei dati indicati nel modello F24;
- dati presenti nell'Anagrafe Tributaria afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
- analoghe compensazioni effettuate in precedenza;
- pagamento di debiti iscritti a ruolo (disciplina art. 31, DL 78/2010).

Per quanto concerne gli esiti del controllo automatizzato, il Provvedimento dell'Agenzia prevede che se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, oppure decorrono 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento senza che l'Ufficio effettui delle segnalazioni (silenzio-assenso), la delega si intende correttamente presentata e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato. Mentre se all'esito del controllo il credito non risulta correttamente utilizzato, la delega di pagamento non risulta eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano come non effettuati. La sospensione riguarda l'intero contenuto del modello F24, pertanto risulterebbero non versati anche i tributi per i quali si è provveduto al versamento (esempio: modelli F24 con compensazione parziale). Durante il periodo di sospensione, non viene quindi effettuato alcun addebito sul conto corrente indicato nel file, per il quale può essere annullata la delega di pagamento secondo le ordinarie procedure. Se poi in seguito all'esito delle verifiche, l'Agenzia rileva che il credito è stato utilizzato in modo non corretto, la stessa comunica lo scarto del modello F24 mediante apposita ricevuta, indicando la motivazione di scarto. Nel caso di modello F24 scartato, pertanto, i pagamenti e le compensazioni risultano non eseguiti. Infine, durante il periodo di sospensione, prima che vi sia lo scarto o lo sblocco della delega di

Aderente a:



pagamento, il contribuente può inviare all’Agenzia elementi informativi utili alla finalizzazione della delega in sospeso. Questi elementi vengono utilizzati dall’Agenzia ai fini del controllo in merito all’utilizzo del credito compensato.

SCHEDA CARBURANTE E OBBLIGO DI PAGAMENTO CON STRUMENTI TRACCIABILI – LE REGOLE DA SEGUIRE FINO AL 31.12.2018 E LE NOVITA’ 2019

Come noto, con il DL. Del 28.06.2018 n. 79 è stata disposta la proroga al 1 gennaio 2019 dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione; gli operatori del settore hanno comunque la possibilità di adottare volontariamente, sin da subito, la nuova modalità di fatturazione. A seguito della proroga della sola fatturazione elettronica per gli esercenti impianti stradali di distribuzione restano confermati i seguenti adempimenti dal 1^o luglio 2018:

- obbligo di pagamento dei rifornimenti di carburante esclusivamente con mezzi tracciabili ai fini della detrazione Iva e della deducibilità del costo Dal 1^o luglio 2018 infatti l’eventuale acquisto di carburante con pagamento in contanti comporta l’indetrarribilità dell’Iva e l’indeducibilità del costo;
- obbligo di fatturazione elettronica nelle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, nei passaggi diversi dalla vendita presso gli impianti stradali di distribuzione;
- tenuta della scheda carburante sino al 31.12.2018;
- obbligo di emettere fattura elettronica nell’ambito delle filiere di impresa per le operazioni rese dai subappaltatori o subcontraenti nel quadro di un contratto stipulato con un’amministrazione pubblica.

Come anticipato, l’obbligo di compilazione della scheda carburante resta sino al 31.12.2018. Pertanto, i soggetti passivi Iva che fino al 30.06.2018 hanno utilizzato la scheda carburante per dedurre il costo e detrarre l’Iva sui rifornimenti effettuati, dovranno continuare ad utilizzarla per tutto l’anno, evitando l’utilizzo contante.

Discorso diverso è invece per i contratti di “netting”. Si tratta di contratti in cui il soggetto passivo Iva richiede l’attivazione di una carta per ogni veicolo aziendale, previa valutazione creditizia ad opera della compagnia petrolifera emittente; terminate le verifiche del caso, la compagnia assegna una carta per veicolo aziendale con la quale la società cliente potrà effettuare rifornimenti in tutti i distributori appartenenti al circuito della compagnia stessa. Al momento del rifornimento, utilizzando la carta viene garantita la tracciabilità dell’operazione ma non sarà emessa alcuna fattura dal distributore: l’effettiva fatturazione avverrà secondo tempi concordati tra il richiedente la carta e la società petrolifera (ad esempio ogni 15 giorni o ogni mese), con una fattura riepilogativa dei rifornimenti effettuati. In tal caso l’operazione esula dal consueto rifornimento presso impianto stradale in quanto la transazione avviene tra la compagnia petrolifera e il soggetto cessionario passivo Iva. Per questo motivo, la compagnia petrolifera dovrà emettere, a decorrere

Aderente a:



dal 1[^] luglio 2018 la fattura elettronica in formato XML. Il cedente dovrà richiedere il codice destinatario del proprio cessionario al fine di poter recapitare correttamente la fattura elettronica tramite lo SdI. Qualora il cessionario non sia ancora pronto a ricevere i flussi in formato XML potrà comunicare il proprio indirizzo pec (tale scelta equivale al codice destinatario "0000000").

Per quanto concerne le modalità di conservazione delle fatture elettroniche ricevute ed emesse, l'Agenzia delle Entrate – oltre alle modalità previste dal Provvedimento del 30.04.2018 - ha consentito di portare in conservazione la copia informatica della fattura anche in formato diverso da "XML", ad esempio in "PDF". Secondo il medesimo Provvedimento, le fatture elettroniche trasmesse e ricevute attraverso il Sistema di interscambio possono essere conservate utilizzando il sistema gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Tale servizio gratuito reso disponibile dall'Agenzia ha ad oggetto la predisposizione e la trasmissione tramite SdI delle fatture elettroniche, nonché la gestione del servizio di conservazione, sui server Sogei Spa, nel loro formato naturale XML delle fatture elettroniche emesse e ricevute tramite SdI. Tale servizio è utilizzabile accedendo al portale istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, previa autenticazione tramite Entratel o Fisconline, oppure tramite l'ausilio del sistema SPID. Per usufruire del servizio di conservazione è necessario aderire all'accordo di servizio, pubblicato nell'area riservata del sito web dell'Agenzia. Oltre alla modalità citata, l'Agenzia ha previsto un criterio alternativo per la conservazione delle fatture elettroniche, ovvero che le fatture transitate tramite SdI possono essere conservate in formati diversi dall'XML, ad esempio in PDF, JPG, TXT ecc., considerati idonei ai fini della conservazione (ovviamente tenendo conto delle regole che ne garantiscono l'immodificabilità, l'integrità, l'autenticità e la leggibilità a cui viene conferita la medesima efficacia probatoria dell'originale da cui è tratto). Pertanto si potrebbe evitare l'utilizzo del sistema di conservazione dell'Agenzia, conservando le fatture elettroniche nei diversi formati previsti. Quest'ultima soluzione, alternativa al sistema di conservazione dell'Agenzia, appare adatta solo agli operatori che - obbligati alla fatturazione elettronica di determinate operazioni già dal 1 luglio - hanno scelto di conservare le copie informatiche delle fatture con la medesima modalità adottata precedentemente all'entrata in vigore dell'obbligo. In futuro però non sembra che tale soluzione possa essere portata avanti, in considerazione dell'obbligo generale di fatturazione elettronica dal 1[^] gennaio 2019 e dell'obiettivo principale di semplificazione della gestione documentale.

IL RIMBORSO DELL'IVA ASSOLTA IN ALTRI PAESI EUROPEI

Le imprese che sostengono costi in Paesi aderenti all'Unione Europea possono recuperare l'Iva pagata a fornitori comunitari su acquisti di prodotti e servizi ivi conclusi, con la presentazione di apposite istanze di rimborso, secondo il disposto della Direttiva 2008/9/UE.

Unitamente al contenuto della citata Direttiva il rimborso dell'Iva sostenuta nella Comunità Europea è disciplinato da norme del singolo Stato (per l'Italia, le regole sono contenute nell'articolo 38-bis1, D.P.R. 633/1972 e nel correlato provvedimento direttoriale datato 29 aprile 2010 per quanto riguarda i Paesi extra Ue con i quali sussistono rapporti di reciprocità).

Aderente a:



Entro il termine del prossimo 1° ottobre 2018 (in quanto il 30 settembre cade di domenica) sarà quindi possibile presentare in via telematica all'Agenzia delle entrate (l'ufficio competente a gestire il rimborso è il Centro Operativo di Pescara) l'istanza per il rimborso dell'Iva assolta in altro Stato membro nell'anno 2017.

Data entro la quale presentare istanza 1° ottobre 2018

Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (Entratel o Fiscoonline a seconda del canale a cui si è abilitati).

Obbligo di invio telematico delle istanze	Entratel Fiscoonline
---	-------------------------

→ Il termine del 1° ottobre costituisce anche quello ultimo per la presentazione delle istanze di correzione di precedenti richieste presentate dal contribuente e contenenti errori.

Ambito soggettivo

Possono chiedere il rimborso i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che abbiano versato l'imposta in altro Stato membro per beni e servizi ivi acquistati o importati. Non possono accedere al rimborso i soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni ovvero abbiano effettuato solo operazioni esenti, o si siano avvalsi del regime dei minimi oppure del regime speciale per i produttori agricoli.

Ambito oggettivo

Rientrano tra le operazioni che danno diritto al rimborso l'acquisto e l'importazione di beni e servizi eseguite nello Stato membro estero e in generale:

- le prestazioni di servizi su beni immobili che si trovano nello Stato membro;
- le prestazioni di ristorazione e catering svolte nello Stato membro;
- le prestazioni di servizi per l'accesso a fiere e manifestazioni culturali;
- i servizi di noleggio di mezzi di trasporto;
- il trasporto di persone nello Stato membro.

Rimborso da parte di Stato estero

L'istanza va presentata distintamente per ogni periodo di imposta. L'Agenzia delle entrate ricevuta l'istanza provvederà a inoltrarla, entro 15 giorni, allo Stato membro al quale richiedere il rimborso; sarà tale Stato, secondo la propria disciplina vigente, a provvedere all'esecuzione del pagamento.

Lo Stato membro che riceve la richiesta di rimborso può richiedere al contribuente maggiori informazioni, ma deve in ogni caso notificare al richiedente la propria decisione di eseguire o meno il rimborso entro 4 mesi dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate; una volta approvata la richiesta di rimborso lo stesso deve essere eseguito entro 10 giorni da tale data. In presenza di cause ostative l'ufficio dell'Agenzia delle entrate non inoltrerà l'istanza al competente ufficio dello Stato estero emettendo, invece, un provvedimento di rifiuto motivato, avverso il quale è ammesso ricorso.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

Aderente a:



APPROFONDIMENTI

12

TAX FREE SHOPPING

Con l'art. 38-quater, D.P.R. 633/1972, il legislatore ha disposto che le cessioni di beni, eseguite nei confronti di soggetti domiciliati o residenti (privati consumatori) al di fuori della Comunità europea, possono essere effettuate senza applicazione dell'Iva, in presenza di talune condizioni.

I privati consumatori, domiciliati o residenti al di fuori dell'UE, possono acquistare beni, per un importo superiore a 154,94 euro (Iva inclusa), senza essere assoggettati a tale tributo o, in caso, di pagamento dell'imposta, hanno diritto al successivo rimborso, ai sensi del citato art. 38-quater.

L'emissione della fattura dovrà essere effettuata dal cedente in modalità elettronica, come previsto per legge, dal 1.09.2018.

I requisiti necessari risultano i seguenti:

- l'acquirente deve essere una persona fisica "privata" (requisito soggettivo);
- l'operazione deve avere per oggetto beni destinati all'uso personale o familiare dell'acquirente per un importo complessivo, compresa Iva, superiore a 154,94 (requisito oggettivo), il cedente dovrà emettere fattura, con indicazione di tutti dati richiesti dall'art. 21 del medesimo decreto Iva, annotando sulla fattura stessa gli estremi del passaporto del cliente.

Oltre alle condizioni indicate, si aggiungono quelle imposte a carico del cessionario. Vi è infatti la necessità che quest'ultimo trasporti i beni al di fuori dell'UE, entro il terzo mese successivo a quello di esecuzione dell'operazione e che restituisca la fattura emessa al venditore, vistata dall'ufficio doganale di uscita, entro il mese successivo (ovvero il quarto mese successivo a quello di esecuzione dell'operazione). Il cedente può non applicare l'Iva sulla vendita, emettendo una fattura non imponibile ai sensi del c. 1, art. 38-quater, D.P.R. 633/1972 ma, nel caso in cui il cessionario non esegua le operazioni richieste (trasferimento dei beni entro 3 mesi e non restituisca la fattura vistata, cosa sicuramente possibile), lo stesso dovrà emettere una nota di variazione in aumento per il solo tributo, entro 30 giorni dal termine di 4 mesi dalla data di esecuzione dell'operazione (pena l'applicazione di una sanzione, in caso di mancata regolarizzazione, dal 50 al 100% del tributo omesso).

In alternativa, è possibile per il cedente applicare l'Iva alla cessione e al momento del ricevimento della fattura vistata in dogana, procedere con il rimborso al cessionario, potendo affidarsi anche a soggetti che eseguono questi servizi (tax refund) e che dovrebbero ridurre gli adempimenti di natura amministrativa; al venditore, in tal caso, è permesso anche annotare nel registro Iva acquisti l'estratto conto della società, in alternativa all'emissione delle note di credito.

La richiesta del visto sulla fattura deve avvenire in ogni caso. Inoltre si segnala che, in data 10.10.2017, le Dogane hanno pubblicato una nota operativa sull'utilizzo del software per l'apposizione (Sistema Otello) e per la trasmissione dei dati delle fatture dei soggetti passivi Iva italiani che emettono fatture, ai sensi del citato art. 38-quater del decreto Iva. Con nota 67079/2019, le Dogane hanno in seguito comunicato l'istituzione di un servizio di adesione alla procedura indicata, il quale semplifica l'accreditamento alla piattaforma.

Aderente a:



CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO – I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

Con la risoluzione n. 46/E del 22 giugno 2018 l'Agenzia delle entrate interviene per chiarire l'applicazione concreta del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, con riferimento agli investimenti agevolabili in tema di innovazione tecnologica e digitale.

L'articolo 3 del D.L. 145/2013, più volte modificato successivamente (da ultimo con la Legge di Stabilità per il 2017), riconosce a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, *"a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello incorso al 31 dicembre 2020"*, un credito di imposta per investimenti in misura pari al 50% *"delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015"*.

Sono destinatari dell'agevolazione:

- tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa (imprese, enti non commerciali, consorzi e reti d'impresa), indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano;
- imprese italiane o imprese residenti all'estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di ricerca e sviluppo in proprio o commissionano attività di ricerca e sviluppo;
- imprese italiane o imprese residenti all'estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di ricerca e sviluppo su commissione da parte di imprese residenti all'estero.

Il beneficio è cumulabile con:

- super-ammortamento e iper-ammortamento;
- nuova Sabatini;
- *Patent Box*;
- incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (Ace);
- incentivi agli investimenti in *start up* e pmi innovative;
- fondo centrale di garanzia.

Le tipologie di spesa agevolabili sono quattro, definite dal D.M. 27 maggio 2015 attuativo:

- a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto a un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico;
- b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo;
- c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le *start-up* innovative;

Aderente a:



- d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Con la recente risoluzione n. 46/E/2018 pubblicata il 22 giugno 2018 l'Agenzia delle entrate, rispondendo a un interpello presentato da un'impresa, coglie l'occasione per esprimersi sul tema.

Il caso esaminato riguarda un contribuente la cui attività principale consiste "nell'organizzazione, in modo diretto o indiretto, anche per il tramite di società partecipate o soggetti terzi, di manifestazioni ed eventi fieristici", attività che si inquadra, costituendone attuazione, in un ampio programma di riorganizzazione del processo aziendale in una logica di *smart factory*.

Tale attività è stata ottenuta tramite l'adozione e l'introduzione di numerose tecnologie di avanguardia, che però risultavano già disponibili e ampiamente diffuse in tutti i settori economici (incluso quello dei servizi) per accompagnare e realizzare la trasformazione tecnologica e la digitalizzazione dei processi produttivi secondo il paradigma "Industria 4.0".

Pertanto, l'Amministrazione finanziaria conclude che gli investimenti in questione non possano qualificarsi come attività di ricerca e sviluppo nell'accezione rilevante agli effetti della disciplina del credito di imposta. Mancano sia il requisito della novità che il requisito del rischio finanziario (nonché d'insuccesso tecnico) che dovrebbero caratterizzare tipicamente gli investimenti in ricerca e sviluppo.

Si tratta quindi di ordinarie attività realizzative di un programma di investimenti in capitale fisso; vale a dire, investimenti in beni strumentali (materiali e immateriali) direttamente impiegati nella realizzazione delle attività caratteristiche dell'impresa e in quanto tali trattati sul piano economico-patrimoniale, nonché in sede di rappresentazioni di bilancio alla stregua di immobilizzazioni.

Tali conclusioni valgono anche con riferimento alla parte degli investimenti concernente le immobilizzazioni immateriali, quali l'acquisizione di licenze di software e lo sviluppo di *software* preesistenti o nuovi a servizio della particolare attività caratteristica.

Più in generale, viene precisato che non costituiscono attività di ricerca e sviluppo, tra le altre,

- le attività concernenti lo sviluppo di *software* applicativi e di sistemi informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti e strumenti *software* esistenti;
- l'aggiunta di nuove funzionalità per l'utente a programmi applicativi esistenti;
- la creazione di siti web o software utilizzando strumenti esistenti;
- l'utilizzo di metodi standard di criptazione, verifica della sicurezza e *test* di integrità dei dati;
- la "customizzazione" di prodotti per un particolare uso.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI

L'art. 57-bis del DL. 24.04.2017 n. 50, come modificato dall'art. 4 del DL. 16.10.2017 n. 148 prevede il riconoscimento di un credito d'imposta per gli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie su stampa, radio e televisioni. Con il DPCM 16.05.2018 n. 90, pubblicato sulla G.U. 24.07.2018 n. 170, sono

Aderente a:



state emanate le disposizioni attuative di tale agevolazione. Al fine di accedere all'agevolazione i soggetti interessati devono presentare una comunicazione mediante un apposito modello, approvato con Provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31.07.2018. I soggetti beneficiari del credito di imposta in esame sono le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali. La suddetta agevolazione si applica indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato. Oggetto di agevolazione sono gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Per beneficiare dell'agevolazione il valore complessivo degli investimenti deve superare almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione. Le spese per l'acquisto di pubblicità inoltre sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa. Sono escluse dall'agevolazione le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia; la trasmissione o l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.

Tali investimenti sono agevolabili dall'01.01.2018, mentre per gli investimenti effettuati nel 2017, si considerano gli investimenti pubblicitari effettuati, dal 24.06.2017 al 31.12.2017, esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica (anche online) ed il loro valore deve superare almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari, effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.

L'effettivo sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Il credito d'imposta è pari al 75% del valore degli investimenti incrementali effettuati e al 90% degli investimenti incrementali nel caso di PMI e start-up innovative (fino all'approvazione della Commissione europea, anche per le PMI e le start-up innovative il credito d'imposta spetta nella misura ordinaria del 75%). Al fine di accedere al beneficio, i soggetti interessati devono presentare, mediante apposito modello la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato, la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti. Per gli investimenti 2017 deve invece essere presentata solo la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati".

La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, direttamente da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite una società del gruppo, ovvero tramite gli intermediari abilitati. Con riferimento agli investimenti effettuati nel 2017 la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dal 22.09.2018 al 22.10.2018 (la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta non va presentata).

Aderente a:



Con riferimento agli investimenti effettuati nel 2018 la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta deve essere presentata dal 22.09.2018 al 22.10.2018 e la dichiarazione sostitutiva va presentata dall'01.01.2019 al 31.01.2019.

Entro il 21.11.2018 Il Dipartimento forma l'elenco dei soggetti richiedenti il credito d'imposta e l'ammontare del credito effettivamente fruibile è disposto con apposito Provvedimento da parte del Dipartimenti stesso, il quale sarà pubblicato sul sito istituzionale del suddetto Dipartimento.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 de Dlgs 241/97, da presentare tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate pena il relativo scarto. Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa statale, regionale o europea. Lo stesso può essere oggetto di revoca nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti richiesti, ovvero la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

*per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it*

SCADENZIARIO

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2018

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 settembre al 15 ottobre 2018, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

In primo piano vengono illustrate, le scadenze oggi note in merito alle imposte d'esercizio, si ricorda che esse sono valide per tutte le imposte e i contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi 2018.

Si ricorda inoltre che da alcuni anni è operativa la cosiddetta "proroga di Ferragosto", ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata dal 1° al 20 agosto.

Aderente a:



VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2017 E PRIMO ACCONTO 2018

Personne fisiche non titolari di partita iva – UNICA RATA

Senza maggiorazione	2 luglio
Con maggiorazione dello 0,4%	20 agosto

Personne fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 2 luglio

1° rata	2 luglio
2° rata con interesse dello 0,31	31 luglio
3° rata con interesse dello 0,64	31 agosto
4° rata con interesse dello 0,97	1 ottobre
5° rata con interesse dello 1,30	31 ottobre
6° rata con interesse dello 1,63	30 novembre

Personne fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 20 agosto

1° rata	20 agosto
2° rata con interesse dello 0,11	31 agosto
3° rata con interesse dello 0,44	1 ottobre
4° rata con interesse dello 0,77	31 ottobre
5° rata con interesse dello 1,10	30 novembre

Personne fisiche titolari di partita Iva – UNICA RATA

Senza maggiorazione	2 luglio
Con maggiorazione dello 0,4%	20 agosto

Personne fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 2 luglio

1° rata	2 luglio
2° rata con interesse dello 0,16	16 luglio
3° rata con interesse dello 0,49	20 agosto
4° rata con interesse dello 0,82	17 settembre
5° rata con interesse dello 1,15	16 ottobre
6° rata con interesse dello 1,48	16 novembre

Personne fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 20 agosto

1° rata	20 agosto
2° rata	20 agosto
3° rata con interesse dello 0,33	17 settembre
4° rata con interesse dello 0,66	16 ottobre
5° rata con interesse dello 0,99	16 novembre

Società di persone e associazioni di cui all'articolo 5, Tuir

senza maggiorazione	2 luglio
con maggiorazione	20 agosto

Società di capitale – senza maggiorazione

Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio	2 luglio
---	----------

Aderente a:



Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio	31 luglio
Bilancio non approvato	31 luglio
Società di capitale – con maggiorazione	
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio	20 agosto
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio	31 agosto
Bilancio non approvato	31 agosto
VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2018	
Per tutti	30 novembre

SCADENZE FISSE	
17 settembre	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p> <p>Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di agosto (codice tributo 6008). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Comunicazione liquidazioni periodiche Scade oggi il termine per l'invio telematico delle liquidazioni periodiche iva relativa ai mesi aprile/maggio e giugno ovvero secondo trimestre 2018 per i soggetti trimestrali.</p> <p>Versamento Iva annuale – VII rata Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2017, risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo, devono versare la settima rata.</p>

Aderente a:



	<p>Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di agosto, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. <p>Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>ACCISE - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di agosto, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
19 settembre	<p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 20 agosto.</p>
25 settembre	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente e, ai soli fini statistici, il modello relativo agli acquisti.</p>



01 ottobre	<p>Rimborso Iva assolta in Stato membro dell'UE Scade oggi il termine di presentazione dell'istanza per il rimborso dell'Iva assolta in un altro Stato membro da parte del soggetto passivo italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati.</p> <p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di luglio.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di settembre.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.09.2018.</p> <p>Spesometro Scade oggi il termine per l'invio telematico dello spesometro relativo al secondo trimestre 2018 ovvero primo semestre 2018 per chi ha optato per l'invio semestrale.</p>
-----------------------	---

*per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it*